



TPS S.p.A.

● PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ●

Gallarate, 21 marzo 2017

INDICE

1.	PREMESSE	1
2.	DEFINIZIONI	1
3.	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	4
4.	COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	4
5.	PRESIDI EQUIVALENTI	5
6.	ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	5
7.	PARERE DEL COMITATO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	6
8.	APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	6
9.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
10.	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	7
11.	APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO	7
12.	SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE, DIREZIONE E COORDINAMENTO.....	8
13.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE	8
14.	INFORMATIVA PERIODICA.....	9
15.	INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	9
16.	INFORMAZIONI EX ARTICOLO 11 REGOLAMENTO EMITTENTI AIM	10
17.	ESCLUSIONI ED ESENZIONE	11
18.	REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	12
19.	MODIFICHE.....	12
20.	DISPOSIZIONI FINALI	13
	ALLEGATO A	A
	ALLEGATO B	B
	ALLEGATO C	C

1. PREMESSE

- 1.1 La presente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da T.P.S. S.p.A. (di seguito, “**TPS**” o la “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla quotazione delle azioni della Società sull’AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“**AIM Italia**”).
- 1.2 In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento CONSOB**”).
- 1.3 La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.
- 1.4 La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate, tra cui, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del comitato esecutivo.
- 1.5 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 21 marzo 2017 – previo parere degli amministratori indipendenti – ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.
- 1.6 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM).
- 1.7 Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.
- 1.8 Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.
- 1.9 Resta comunque inteso che, in conformità all’articolo 4, sesto comma del Regolamento CONSOB, il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all’Assemblea degli azionisti ai sensi dell’articolo 2429, secondo comma, Codice Civile.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Ai fini della Procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

Amministratore Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, terzo comma, del TUF e dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero Comitato: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, qualora sia presente nel Consiglio di Amministrazione un solo Amministratore Indipendente, il comitato si riterrà validamente costituito con la

sola presenza di tale Amministratore Indipendente e con l'intervento di uno dei Presidi Equivalenti di cui all'articolo 5 della presente Procedura;

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: le condizioni simili a quelle normalmente utilizzate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di Parte Correlata, per operazioni di natura, entità e rischio equivalenti. Rientrano altresì nella presente categoria le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo;

Disposizioni AIM Parti Correlate: le Disposizioni in tema di Parti Correlate AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, 2012;

Funzione Responsabile: la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, l'organo o il soggetto delegato se non ci sia alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;

Interessi Significativi: ai fini della presente Procedura, la valutazione in merito alla significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione, viene realizzata in considerazione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. La valutazione è effettuata dagli Organi Delegati, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della controllata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;

Operazione con Parti Correlate ovvero Operazione: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse in tale nozione: *(i)* le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; *(ii)* ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 17. Restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione);

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate: le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate con Parti Correlate alla Società e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni il cui controvalore annuo (al netto di eventuali tasse imposte o oneri) sia, per singola Operazione, inferiore ad euro 50.000,00 (*cinquantamila/00*);

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 alle Disposizioni AIM Italia Parti Correlate (di cui si riporta il contenuto all'Allegato A alla presente Procedura);

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

Operazioni Ordinarie: un'Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle società controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti;

Organi Delegati: i Consiglieri di Amministrazione di TPS muniti di deleghe di gestione.

Parti Correlate: ai fini della presente Procedura, un soggetto è "Parte Correlata" se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate¹, fiduciari o interposte persone: (i) controlla² la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole³ su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti⁴;
- (b) è una società collegata⁵ della Società;
- (c) è una *joint venture*⁶ in cui la Società è una partecipante;
- (d) è un amministratore o uno dei dirigenti con responsabilità strategiche⁷ della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare⁸ di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% (*venti per cento*), dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore

¹ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, per "società controllata" si intende: "un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità".

² Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, il "controllo" è definito come: "il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalla sua attività. Si presume che esista il controllo quanto il soggetto possiede, direttamente o indirettamente, attraverso proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo sussiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori, b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza dello statuto o di un accordo, c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo, d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo".

³ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, per "influenza notevole" si intende: "il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clause statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali".

⁴ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, il "controllo congiunto" è definito come: "la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica".

⁵ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, una "società collegata" è definita come: "un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto".

⁶ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, una "joint venture" è definita come: "un accordo con cui due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto".

⁷ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, per "dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono "quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa".

⁸ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, per "stretti familiari" di un soggetto si considerano "quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente".

dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

Parti Correlate Dirette: indica le Parti Correlate di cui sopra alle lettere (a) e (d);

Presidi Equivalenti: indica i presidi indicati nel successivo articolo 5 della presente Procedura da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le specifiche regole di composizione;

Soci non Correlati: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

TUF: indica il Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 (*"Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"*).

2.2 Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento CONSOB.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

3.1 Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata contenuta nell'articolo che precede, è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei principi contabili internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio contabile IAS 24 (*"Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"*)⁹.

3.2 Gli Organi Delegati tengono, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimettono, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli organi delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle società controllate.

3.3 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate Dirette sono tenute, anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto (utilizzando il modello di comunicazione di cui all'Allegato B alla presente Procedura) agli Organi Delegati i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

3.4 Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione agli Organi Delegati nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.

3.5 Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente Procedura, gli Organi Delegati potranno avvalersi di un'apposita funzione aziendale.

4. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero degli Organi Delegati nei casi previsti dall'articolo 6 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della presente Procedura; (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato e (iii) il termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi del successivo articolo 7.

4.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato

⁹ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni AIM Parti Correlate *"nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica"*.

a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 5 della presente Procedura.

- 4.3 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza / audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro un'adeguata informazione nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

5. PRESIDI EQUIVALENTI

- 5.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente che opererà e delibererà congiuntamente: (i) al Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (ii) al Sindaco Effettivo più anziano, a condizione che non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (iii) ad un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Ove il predetto Amministratore Indipendente sia impossibilitato alla menzionata attività (anche a mente di una eventuale correlazione) opereranno in alternativa (e congiuntamente) due degli altri Presidi Equivalenti.
- 5.2 In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

6. ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata.
- 6.2 Qualora ritenga che l'Operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica agli Organi Delegati i dati dell'Operazione affinché gli stessi verifichino:
- se l'Operazione rientra nei casi di esenzione;
 - se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-Quadro (come *infra* definita); e
 - se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 6.3 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 6.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati ne informano la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare agli Organi Delegati il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
- 6.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 6.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati sottopongono tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni in loro possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 6.5 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 6.2, lettere (a) e (b) che precedono gli Organi Delegati sottoporranno al Comitato il compimento di tale valutazione fornendo ad esso tutte le informazioni in loro possesso.
- 6.6 Al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato: (a) gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, forniranno con congruo anticipo al Comitato informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli

altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le società controllate; (b) qualora si ritenga che le condizioni dell'Operazione rispecchino le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, dovranno fornire oggettivi elementi di riscontro.

7. PARERE DEL COMITATO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1 Una volta ricevute le informazioni dagli Organi Delegati, il Comitato, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dagli Organi Delegati ai sensi dell'articolo 6.4 che precede, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione stessa e rilasciare il proprio parere motivato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. In tal caso, l'ammontare massimo di spesa per i servizi dell'esperto indipendente non potrà superare il 2% del controvalore dell'Operazione.
- 7.3 L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare l'iter logico della posizione assunta e, quantomeno, la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi quelli rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

8. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 8.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM e dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, pertanto la disciplina di cui al presente articolo 8 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 8.2 L'organo competente a decidere sull'Operazione con Parti Correlate decide previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura.
- 8.3 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, lo stesso comunica senza indugio l'esito di tale decisione agli Organi Delegati e alla Funzione Responsabile.

9. OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 9.1 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata sull'Operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 5 (*cinque*) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
- a) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - b) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - c) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali

siano portatori rispetto all'Operazione.

- 9.2 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione.
- 9.3 Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere elementi di riscontro.
- 9.4 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate da quest'ultimo anche in presenza di un parere contrario del Comitato, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato stesso, a condizione che il compimento dell'Operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'Operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione è impedito solamente qualora i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.
- 9.5 La medesima procedura di cui al presente articolo 9 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea, allorché tali Operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.

10. **OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

- 10.1 Qualora un'Operazione sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.
- 10.2 Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 10.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o ad essa sottoposte, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione è impedito solamente qualora i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.

11. **APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO**

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delle c.d. delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di società controllate di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "**Delibere-Quadro**").
- 11.2 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
- a) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
 - b) l'ammontare massimo previsto in "euro" del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-Quadro;

- c) il numero massimo previsto di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento ed adeguata motivazione delle condizioni previste;
 - d) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.
- 11.3 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate (si veda l'Allegato A alla presente Procedura), la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 15 della presente Procedura.
- 11.4 Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono.
- 11.5 Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento.
- 11.6 In particolare, gli Organi Delegati informano il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle Delibere-Quadro, indicando per ciascuna:
- a) la controparte con cui l'Operazione è stata posta in essere;
 - b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione;
 - c) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

12. **SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE, DIREZIONE E COORDINAMENTO**

- 12.1 Le disposizioni relative ai procedimenti di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono non si applicano a quelle Operazioni con o tra società controllate o collegate, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
- 12.2 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto all'articolo 7 della presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

13. **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE**

- 13.1 La presente Procedura si applica, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni effettuate per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.
- 13.2 Prima di effettuare una Operazione, la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
- 13.3 Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la Società Controllata informa tempestivamente gli Organi Delegati, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. In base alle informazioni ricevute, gli Organi Delegati valutano, se del caso, se avviare la procedura di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10.
- 13.4 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la Società Controllata

fornisce tempestivamente gli Organi Delegati le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

14. INFORMATIVA PERIODICA

14.1 Gli Organi Delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere.

14.2 Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
- b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
- c) le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:

- a) le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) le altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

14.4 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come *infra* definiti) eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

14.5 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (*quindici*) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito *internet* della Società.

15. INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

15.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da realizzarsi da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà predisporre un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM – redatto ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato 3 delle Disposizioni AIM Parti Correlate (di cui si riporta il contenuto all'Allegato C alla presente Procedura) (il "**Documento Informativo**").

15.2 Il Documento Informativo dovrà essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio sociale, la Società concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie

di rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate e nel Regolamento CONSOB. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento CONSOB dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana S.p.A. di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.

- 15.3 La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM, entro 7 (*sette*) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 15.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 15.5 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (*sette*) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 15.6 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (*quindici*) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (*quindici*) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

16. **INFORMAZIONI EX ARTICOLO 11 REGOLAMENTO EMITTENTI AIM**

- 16.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di informativa *price sensitive* previsti dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM, e pertanto debba essere comunicato al pubblico ai sensi e per gli effetti della "*Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate e l'istituzione e la tenuta del Registro Insider*" della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - b) la denominazione o il nominativo della Parte Correlata;
 - c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 14 della presente Procedura;
 - d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 17 della presente Procedura;

- e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

17. **ESCLUSIONI ED ESENZIONE**

17.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento CONSOB, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate ai sensi dell'articolo 2.1 della presente Procedura.

17.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 16 della presente Procedura, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- a) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 17.1, lettera a) che precede in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - iv. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- b) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In tal caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 14 della presente Procedura, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM, la Società:
 - i. indica, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
 - ii. ove la Società sia qualificabile come società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, nella relazione sulla gestione indicherà altresì la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
- c) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- d) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi

Significativi di altre Parti Correlate della Società; gli interessi sono ritenuti tali dagli Organi Delegati, fermo restando che non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società *(i)* qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o società collegate con le quali l'Operazione è svolta; e *(ii)* qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o società collegata con cui l'Operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società;

- e) alle ulteriori Operazioni indicate nell'articolo 7 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, in quanto compatibili con la disciplina applicabile alla Società (ivi incluse le ipotesi di operazioni compiute sulla base di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza).

17.3 Le esclusioni sopra indicate sono comunicate al pubblico in conformità all'articolo 5 del Regolamento CONSOB, così come applicabile in conformità al combinato disposto dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB e dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM.

17.4 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate di cui all'articolo 13 della presente Procedura.

17.5 In caso di urgenza, e qualora l'approvazione di un'Operazione non sia di competenza assembleare e non debba essere da questa autorizzata, la stessa può essere approvata in deroga a quanto previsto dalla presente procedura a condizione:

- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
- b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

18. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

18.1 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.1 della presente Procedura, gli Organi Delegati istituiscono altresì, e tengono costantemente aggiornato, un apposito registro, anche su base informatica, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, con indicazione, per ciascuna Operazione, della Parte Correlata, dell'oggetto, della data e del controvalore in "euro" della stessa.

19. MODIFICHE

19.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto di quanto indicato all'articolo 1, terzo comma, delle Disposizioni AIM Parti Correlate.

20. **DISPOSIZIONI FINALI**

20.1 La presente Procedura è soggetta a verifica con cadenza triennale ed in ogni caso qualora intervengano modifiche significative degli assetti proprietari o si sia riscontrato qualsivoglia difetto nella prassi applicativa.

ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.
- 1.1 Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b. **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c. **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la

determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- 1.2 Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
 - 1.3 Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).
 - 1.4 In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, Borsa Italiana può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica a Borsa Italiana le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO B

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DI PARTI CORRELATE

[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto – la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]

Alla cortese att.ne del

T.P.S. S.p.A.

Via Olanda n. 5 – Gallarate

via e-mail o via fax al numero _____

Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____,
nato/a a _____, il _____,
cittadinanza _____, codice fiscale _____,
residente in (indirizzo, CAP, località, Stato) _____

In qualità di:

- A) Membro dell'organo amministrativo di T.P.S. S.p.A.
- B) Membro dell'organo di controllo di T.P.S. S.p.A.
- C) Dirigente con responsabilità strategiche di T.P.S. S.p.A.
- D) Soggetto che esercita il controllo di T.P.S. S.p.A.
- E) Rappresentante / Dirigente con responsabilità strategiche della seguente società che esercita il controllo di T.P.S. S.p.A. – Denominazione _____,
P.IVA _____, Sede legale (indirizzo, CAP, località, provincia, Stato) _____
- F) Altro (specificare la natura della correlazione) _____

con la presente, ai fini del regolamento operazioni con parti correlate approvato da CONSOB in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successive modificazioni e integrazioni, conoscendo la definizione di parte correlata di cui al citato regolamento Consob e preso atto della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" adottata dal Consiglio di Amministrazione di T.P.S. S.p.A., attestando di avere ricevuto copia della medesima nonché di averne letto e compreso le definizioni e le disposizioni

dichiara

di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente

oppure

di esercitare il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società/Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto
----------------------------	-------------	-------	---------------------

[per i soli soggetti sub E]

che i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto *controllante* T.P.S. S.p.A. sono

Rif.	Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	Codice Fiscale
1.				
2.				
3.				

[per i soggetti sub A, B, C, D e E e per i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che controlla T.P.S. S.p.A.]

dichiara inoltre

di **non avere** stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto,

oppure

che i **propri stretti familiari** rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto sono:

Rif.	Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	Codice Fiscale
1.				
2.				
3.				

e che gli stessi:

non esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero non detengono una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente,

oppure

esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti dei voto delle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società / Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto	Rif. stretto familiare
------------------------------	-------------	-------	---------------------	------------------------

Il/La sottoscritto/a *(i)* si impegna a comunicare tempestivamente a T.P.S. S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, *(ii)* dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del Gruppo, alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, *(iii)* dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, *(iv)* si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 medesimo.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO C

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. **AVVERTENZE**

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE**

- 2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e *(i)* la società emittente, *(ii)* i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, *(iii)* gli amministratori delle società di cui ai punti *(i)* e *(ii)*, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini

sopra specificati;

- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

15

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5 Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.
- 2.6 Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.
- 2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.